

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRECO

Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nonché ripristino di tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica soppressi

*Presentata il 10 novembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intendono ripristinare i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica che sono stati soppressi con l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante « Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 », come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14.

Attraverso le norme che si vogliono abrogare, infatti, si intendeva ottenere un maggior grado di efficienza e di funzionalità nelle sedi giudiziarie e, soprattutto, conseguire risparmi di spesa. In realtà tali norme hanno finito per privare molti territori, spesso disagiati, delle necessarie sedi giudiziarie, atte a rispondere alle

domande di giustizia dei cittadini e a consentire un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative da parte di tutti gli operatori del settore. L'esperienza quotidiana sta invece dimostrando che a fronte di risparmi in realtà molto contenuti, non solo l'efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari non sono aumentate, ma i disagi per i cittadini e per tutti gli operatori del settore sono stati elevatissimi.

È giunto il momento di prendere atto di tale realtà e di tornare sui nostri passi. La presente proposta di legge è volta dunque a ripristinare lo *status quo*, esistente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, e delle disposizioni integrative e correttive poi introdotte dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 e la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente istituiti i tribunali, le corrispondenti procure della Repubblica nonché le sezioni distaccate di tribunali indicati nella tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, abrogata dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Governo provvede agli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione del comma 2.

